

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI  
DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 9-OCTIES, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44**

Si trasmettono di seguito la **quarta serie** di risposte ai quesiti inviati dagli Associati, predisposte da ASSOSNAI con l’ausilio dei Consulenti dell’Associazione.

\*\*\*

**1. In merito al requisito di “solidità patrimoniale” richiesto in suddetto bando, cosa deve produrre una neo-costituita SRL, riguardo tale requisito? Per agevolare l’ultima risposta si fa riferimento alla risposta di AAMS ai quesiti 1, 2, 3 e 4 della “Procedura di selezione dei concessionari per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento” reperita dal sito AAMS.**

- **NewCo:** La risposta n. 10 di AAMS del 18/09/12 chiarisce che in caso di partecipazione con una NewCo i parametri stabiliti dal Decreto 1845 saranno verificati dopo il primo anno di attività come concessionario della NewCo, pertanto - ipotizzando la stipula della nuova convenzione in data successiva al 31 dicembre 2012 - sul bilancio di esercizio 2013, quindi a maggio/giugno 2014 e che non va prodotto alcun documento.  
E’ stato posto formale quesito ad AAMS – per il quale AAMS non ha ancora fornito risposta - per avere conferma che la suddetta risposta AAMS n. 10 del 18/09/12 superi la precedente risposta AAMS n. 3 del 11 settembre 2012 che indicava che, in caso di NewCo costituita da società già operatrici di gioco, i requisiti di cui al Decreto 1845 sarebbero stati controllati nei confronti dei soci, ovvero *“delle società operatrici di gioco che hanno costituito la società”*

- **Attuali concessionari:** Si rammenta che Il par. 4.1, lettera l) delle Regole Amministrative prevede esplicitamente che uno dei requisiti per la partecipazione alla procedura è che il candidato *“l) è in possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale individuati dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845”*.

Dal tenore delle risposte fornite da AAMS, è stato posto un formale quesito – al quale AAMS non ha ancora fornito risposta - per avere conferma che, coerentemente con quanto indicato per le NewCo, anche per una società già titolare di concessione AAMS la verifica degli adempimenti previsti dal Decreto 1845 verrà effettuata sul primo esercizio chiuso dopo l’aggiudicazione della nuova concessione, quindi sul bilancio 2013.

**2. Nel caso di aggiudicazione di un diritto congiunto di cui al nuovo Bando da parte di un concessionario “Giorgetti”: l’accettazione degli obblighi previsti nella nuova convenzione (in particolare Legge Stabilità) in pratica corrisponde alla sottoscrizione dell’atto integrativo richiesto da AAMS nell’ agosto 2011?**

La procedura di selezione prevede che alla data di presentazione della domanda la società posseda i requisiti previsti dalla legge di stabilità e dal D.l. 1845, quindi, da un’interpretazione letterale, un concessionario Giorgetti dovrebbe possederli ex-ante.

AAMS si riserva però due flessibilità (circolare del 5 agosto 2011 a chiarimento del Decreto interdirigenziale n. 1845 del 28 giugno 2011):

- La prima flessibilità riguarda i **requisiti** che *“richiedono una valutazione complessiva e ponderata.....”*. Si interpreta questo nel senso che non tutti gli indicatori debbono essere puntualmente rispettati dal concessionario ma che AAMS ne farà una valutazione complessiva. Tale discrezionalità di AAMS (non viene detto come vengono ponderati i singoli indici) lascia però dei margini di discussione.
- La seconda flessibilità è **su che dati e in che momento** può essere verificato il possesso di detti requisiti che AAMS definisce *“sulla base dei dati di bilancio relativi al primo esercizio in cui la società ha operato per la maggior parte dell’anno in qualità di concessionario e per il quale sussista un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea”*. Questo criterio di fatto pone, per i nuovi concessionari, la prima possibile verifica a maggio/giugno 2014 sul Bilancio 2013. Per gli attuali concessionari, che operano in continuità, la verifica potrebbe aver luogo già da giugno 2013 sulla base dei dati di Bilancio 2012.

Su quest’ultimo aspetto è stato sottoposto uno specifico quesito ad AAMS

3. Al punto c) della domanda di partecipazione è richiesta “copia autentica dell’atto costitutivo, e se previsto, dello Statuto del soggetto partecipante”. Si chiede se l’Atto Costitutivo e lo Statuto possono essere estratti dai Libri sociali e autenticati? Il costo e la lunghezza di consegna dei documenti richiesti al punto c) sono esorbitanti. Poiché la nostra società ha già partecipato al Bando del 2000 e a quello del 2006, dovremmo già averli presentati a suo tempo. Dobbiamo nuovamente allegare detti documenti come richiesto al punto c) oppure è sufficiente fare copia autenticata estraendoli dai libri sociali?

La risposta di AAMS n. del 18.09.12 indica che *“Le copie dello statuto e dell’atto costitutivo devono essere autenticate dai pubblici ufficiali a tanto abilitati”*.

La procedura richiede di ripresentare tutta la documentazione in particolare lo statuto che potrebbe essere stato oggetto di modifiche.

4. Si chiede traccia della dichiarazione art. 7, lettera j).

Qualora il candidato abbia già identificato il Fornitore del Servizio di Connettività (FSC) del quale si avvarrà per la conduzione della concessione in caso di aggiudicazione, deve farsi indicare dal proprio FSC dove sono residenti le proprie infrastrutture e può usare la traccia 1 dell’allegato 1; in caso in cui non ha ancora identificato il FSC può usare la traccia 2 dello stesso allegato 1.

5. Si chiede traccia della dichiarazione art. 7, lettera k).

6. Vostra precisazione n. 8 del 17.9.2012: E’ vero, il certificato camerale “compagine sociale” non contiene gli estremi del coniuge. Quindi? Dichiarazione del singolo socio e degli amministratori che dichiara di essere coniugato con “.....” allegando fotocopia della carta di identità valida sia del socio/amministratore dichiarante sia del coniuge può soddisfare AAMS ? (Non penso che al legale rappresentante della società che partecipa al bando si possa chiedere una dichiarazione sui dati anagrafici del coniuge dei soci e degli amministratori).

Si allega (allegato 2) traccia, da compilare da parte del soggetto partecipante alla procedura di selezione e da tutti i detentori di una partecipazione nel soggetto che partecipa alla selezione, che va personalizzata sulla base della specifica realtà aziendale, inserendo tutte le informazioni richieste dal bando.

7. RELAZIONE TECNICA: per quanto riguarda la parte tecnologica e dei servizi, la relazione sarà rilasciata dal FSC (Service Provider)? Dobbiamo provvedere a farne richiesta? Per quanto riguarda la parte infrastrutturale, come si fa a redigere una relazione tecnica prima dell’esito del bando e quindi prima della necessità di allestire un locale? Su cosa bisogna relazionare?

La Relazione Tecnica è composta da due documenti:

- la prima Relazione Tecnica, da allegare alla documentazione di gara, è un documento descrittivo della situazione tecnologica esistente e degli impegni futuri ed è una relazione comunque non impegnativa;
- la seconda Relazione Tecnica (da sottoporre ad AAMS all’atto della stipula della convenzione) dovrà invece essere redatta dal Fornitore del Servizio di Connettività (FSC) o Service Provider che dir si voglia, scelto dall’aggiudicatario, è impegnativa e dovrà riportare fedelmente le capacità tecniche ed infrastrutturali che saranno impiegate nella conduzione della concessione, in aderenza alle regole previste dal bando.

Se il candidato è già concessionario di AAMS per le medesime tipologie di gioco e già opera con un Fornitore del Servizio di Connettività (FSC) la prima Relazione Tecnica può essere richiesta direttamente al proprio FSC - il quale poi fornirà anche la seconda Relazione Tecnica - o, sulla base della risposta di AAMS n. 8 del 18.09.2012, la prima Relazione Tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante che dichiara di essere in possesso della capacità tecnica richiesta.

Se il candidato non è già concessionario AAMS e non ha ancora deciso con quale FSC lavorare dopo l’aggiudicazione, deve rivolgersi ad un “soggetto indipendente” (come illustrato nella risposta 4 di AAMS del 7 settembre 2012).

A titolo esemplificativo si allega (allegato 3) una traccia dell’indice della prima Relazione Tecnica, indice che dovrà comunque essere adattato alla specifica realtà aziendale del candidato e sviluppato descrivendo la situazione tecnologica esistente e degli impegni futuri in caso di aggiudicazione.

8. **Una società titolare di concessione AAMS per la raccolta di scommesse sportive scaduta il 30 giugno 2012, in ragione di tale scadenza e della susseguente mancanza di condizioni logistiche per continuare l'attività di raccolta delle scommesse sportive, ha inteso interrompere la raccolta delle scommesse e quindi il rapporto di concessionario AAMS. La suddetta società ha il requisito di operatore di gioco così come richiesto al punto 3.2 del bando ( soggetti ammessi alla partecipazione), nonché al punto a1 dello schema di domanda?**

La risposta è affermativa, a condizione che la società candidata abbia conseguito 2 milioni di ricavi nel biennio precedente. Alla lettera "q" della domanda di partecipazione deve quindi barrare la prima casella ("*non è titolare di concessione AAMS per la raccolta di giochi alla data di presentazione della domanda di partecipazione*").

9. **Si chiede conferma, se all'art 25 della convenzione al punto 1, si intende che la cessione dei beni a titolo gratuito venga richiesta solo nel caso di cessazione dell'attività per dare quindi continuità alla rete nel tempo in cui l'Aams trovi un altro concessionario disposto a condurre il negozio, o in ogni caso alla scadenza naturale della concessione?, Se il concessionario partecipa ad un altro bando di gara al 30/06/2012, o decide di fare da gestore ad un altro concessionario deve acquistarsi tutta l'attrezzatura nuova?**
10. **Sull'art. 25 dello schema di convenzione, si chiede di conoscere in che luogo sarà goduto da parte di AAMS ovvero da altro concessionario o dal soggetto terzo indicato da AAMS stessa, l'uso dei beni materiali e immateriali che sarà oggetto di cessione a titolo non oneroso; nell'eventualità che AAMS ritenga di non trasferire fisicamente detti beni, ciò significa che potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui AAMS decida di goderne nel punto vendita del concessionario?**
11. **Si chiede di conoscere il significato del punto 24) del nomenclatore unico delle definizioni in cui si dice che tra i beni materiali sono ricompresi "i punti vendita, ciascuno corredato da: denominazione, indirizzo, titolare dell'esercizio, telefono ecc..."; e cioè se il concessionario, decorso il periodo di 6 mesi di gestione obbligatoria di cui all'art. 25 dello schema di convenzione, dovrà mettere a disposizione di AAMS, oltre all'uso dei beni materiali e immateriali anche il luogo dove gli stessi si trovano? Se sì, per quanto tempo e a quali condizioni?**

La "**devoluzione**" (cessione dei beni su richiesta di AAMS) prevista dall'art. 25 della Convenzione, è una novità introdotta dalla Legge di Stabilità ed inserita per la prima volta all'interno di una convenzione per la raccolta delle scommesse; pertanto si può fare riferimento solo alla formulazione dell'art. 25 ed alle risposte ufficiali fornite da AAMS, la quale con la risposta n. 19 del 18/09/12 ha intanto chiarito che "*L'articolo 25 dello schema di convenzione prevede la cessione del solo uso, non della proprietà o dei diritti di sfruttamento economico dei beni, sia materiali che immateriali, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco per un periodo la cui durata sarà determinata da AAMS nella relativa richiesta di cessione con riferimento ai singoli casi concreti.*"

Teoricamente è dunque possibile che AAMS possa far utilizzare i beni nel punto vendita qualora il contratto di locazione del punto vendita sia cedibile ovvero sia previsto il subentro di un terzo; resta impregiudicato il fatto che in tale caso, come per altri beni materiali ed immateriali in uso del concessionario, il cui uso è a titolo oneroso, dovrebbe farsi carico dei relativi costi. In caso di impossibilità di messa a disposizione del locale dove essi si trovavano, il concessionario al momento della eventuale richiesta di AAMS, indicherà dove i beni sono disponibili.

12. **Vostra comunicazione n. 2012312 del 12.9.2012 – Ricorso Bando. Non ci è chiaro, rispetto al ricorso al TAR per la sospensione della procedura e l'annullamento delle parti ritenute illegittime (Decreti n. 1945 e n. 1861 del 2011) cosa significhi che "in mancanza della sospensione da parte del TAR: (-) presentazione della domanda di partecipazione con apposita dichiarazione di non disporre delle condizioni prescritte (quelle contestate con il ricorso); (-) probabile non ammissione alla procedura e ricorso autonomo al TAR per ottenere l'ammissione con riserva." Cosa s'intende di NON DISPORRE delle condizioni prescritte? A quali parti delle Regole Amministrative, della domanda e della convenzione, si deve fare riferimento?**

Il ricorso è in fase di redazione dal legale, ma di certo conterrà richiesta di annullamento di numerose previsioni dei due decreti citati. I candidati che partecipano alla procedura e ricorrono al Tar dovranno inserire nella documentazione di gara un'apposita dichiarazione (che sarà fornita dal legale tramite Assosnai) con la quale affermerà di partecipare alla procedura "con riserva" poiché ha impugnato specifiche parti del bando, non possedendo alcuni dei requisiti richiesti dalla procedura. La dichiarazione di non possedere i requisiti va ovviamente inserita soltanto se i candidati davvero non abbiano i requisiti per partecipare alla gara (in particolare dei parametri di solidità finanziaria ovvero dei requisiti specifici di capacità economica) ovvero non riescano a soddisfare altre condizioni del bando (ad esempio fidejussioni). La/le dichiarazione/i sarà fornita dopo la discussione del ricorso al TAR, comunque in tempo utile per la predisposizione della domanda di partecipazione alla gara.

- 13. L'art. 5 della convenzione – punto e) “trasmettere ad AAMS per l'approvazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione ..... l'inventario dei beni”. Approvazione di cosa? Si deve intendere controllo del permanere della dotazione delle infrastrutture tecnologiche?**

Riteniamo che per approvazione si ritenga la verifica da parte di AAMS del rispetto dei requisiti in termini di infrastrutture e di dotazioni del punto vendita previste dalla procedura di selezione; in merito all'inventario dei beni è stato posto specifico quesito ad AAMS per il quale non è ancora stata fornita risposta dall'Amministrazione.

- 14. Il Vostro chiarimento n. 13 del 4.9.2012 è confermato dalla Risposta n. 7 – I Serie di AAMS? Nessuna causa ostativa alla partecipazione alla procedura selettiva anche in caso di “minimi garantiti” impugnati avanti il TAR.**

Esatto.

- 15. Due Società di Capitali (S.r.l.) che hanno la stessa compagine Sociale ma due diversi rappresentanti legali (entrambi Soci di entrambe le Società) possono partecipare al bando? Quanto esposto rappresenta una causa ostativa o di incompatibilità alla partecipazione al bando?**

Posto che le Regole Amministrative (punto 4, lettera p) indicano l'esclusione se accertato che due offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, è di difficile interpretazione il significato di “unico centro decisionale” (voce non presente nel Nomenclatore Unico delle Definizioni allegato al Bando) e pertanto non è possibile fornire una risposta precisa. Peraltro se la compagine aziendale è la stessa, ovvero se i soci sono gli stessi, ed in ultima istanza è l'Assemblea dei soci che decide e nomina l'organo amministrativo, sono sempre gli stessi soggetti portatori dell'interesse unico è probabile che la commissione aggiudicatrice della procedura potrebbe individuare la clausola di incompatibilità poiché le offerte potrebbero essere riferite ad un unico centro decisionale.

Il quesito è stato posto in maniera formale ad AAMS e si attende risposta.

- 16. Una neo-costituita SRL, che ha acquisito da una SAS un ramo d'azienda, e che gestisce un punto SNAI in concessione, può partecipare al bando su indicato o ci sono limitazioni e quindi è più opportuno che partecipi la SAS?**

Non ci sono problemi a che presenti la domanda di partecipazione sia la SRL che la SAS. Peraltro, nel caso di SAS al momento della stipula sarà necessario trasformarla da società di persone in società di capitale, per cui è consigliabile partecipare già con la SRL.

- 17. Nella domanda di partecipazione, alla lettera q) essendo in regola con i pagamenti correnti, e avendo compensato somme dovute a seguito Lodo arbitrale, è corretto barrare entrambe le caselle?**

No, va barrata solo la casella delle compensazioni.

- 18. Al punto 4.1 lettera d) delle Regole Amministrative viene previsto che uno dei requisiti per la partecipazione è che il soggetto “non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione che ha bandito la procedura selettiva, né un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale”. L'aver commesso le violazioni di cui all'art. 4 comma 4-bis della L 401/89; art. 17 del T.U.L.P.S. in relazione all'art. 88; art. 8 del T.U.L.P.S. art. 110 comma 1 del T.U.L.P.S.; art. 17 bis del T.U.L.P.S., sono cause ostative alla partecipazione al bando?**

Per esservi stata negligenza o malafede.... o un errore grave” è necessario che vi siano stati dei fatti accertati e sanzionati con tali motivazioni. Se sussistono tali sanzioni così motivate esse dovrebbero essere cause ostative.

- 19. Se si partecipa al bando come società consortile in cui c'è solo una società socia del consorzio che possiede tutti i requisiti per la partecipazione al bando dopo l'eventuale assegnazione dei diritti le altre società partecipanti al consorzio possono trasferirsi i diritti anche se non hanno i requisiti di operatore di gioco con raccolta di almeno 2 milioni nell'arco dei due anni precedenti?**

Le concessioni ed i diritti non sono trasferibili a terzi. I diritti possono però essere riassegnati nell'ambito della stessa concessione ovvero spostati da un punto vendita ad un altro.

Va inoltre ribadito (capitolo 3.3 delle Regole Amministrative) che all'atto della trasformazione della società consortile in società di capitale (prima della stipula) tutti i partecipanti dovranno risultare soci.